ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

AVIS Provinciale Bergamo

Il Bilancio

alla luce dell'avvio del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Avis Provinciale di Bergamo

Bergamo, 18 dicembre 2021

Normativa e prassi di riferimento

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 che introduce le **Organizzazioni di Volontariato (OdV)**
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117che introduce le **Codice del Terzo Settore** istitutivo, tra l'altro, del Runts
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39 del 5 marzo 2020 recante la «Adozione della **modulistica di bilancio** degli Enti del Terzo Settore»

Il Codice del terzo Settore

Il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 introduce nel nostro ordinamento il **Codice del Terzo Settore (Cts)**, norma che si propone di regolamentare in via organica la disciplina civilistica delle organizzazioni non profit che, nel Codice, vengono denominati **Enti del Terzo Settore** (in breve **Ets**)

Il Codice del terzo Settore

In particolare il Cts introduce una serie di disposizioni che variano in funzione della categoria di appartenenza dei vari Ets e della loro dimensione.

L'assoggettamento alle disposizioni di cui al Cts è su base volontaria ed è preceduto dalla iscrizione in un apposito registro denominato **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)** che ha lo scopo di raccogliere la documentazione anagrafica e della vita associativa (bilanci e modifiche statutarie etc.) in modo del tutto simile a quanto previsto e in vigore da sempre per le imprese con il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato.

Il Codice del terzo Settore

Quindi i vari enti no profit possono decidere di aderire alle nuove disposizioni (in genere con vantaggi di tipo fiscale o semplificazioni burocratiche) iscrivendosi al Runts oppure continuare ad applicare le norme in vigore precedentemente all'introduzione del Cts e ad oggi ancora in vigore.

Le Sezioni AVIS di livello base (comunale o assimilate) così come quelle di livello superiore (provinciali, regionale o nazionale) già iscritte nell'elenco regionale ex L. 266/91, sono state sin da subito ricomprese, in automatico e di diritto, tra gli Ets.

La loro iscrizione nel Runts avverrà in automatico all'avvio del Registro (il termine per la trasmigrazione è fissato al 21 febbraio 2022).

Il Bilancio degli Ets

Tra le disposizioni più significative introdotte dal Cts vi sono quelle di cui all'art. 13 che dettano le regole per la predisposizione del bilancio degli Ets:

Art. 13

Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto ***((gestionale))***, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e ***((gestionale))*** dell'ente e le modalità' di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto ***((...))*** per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Bilancio degli Ets

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale ***((delle attività))*** di cui all'articolo 6 ***((a seconda dei casi,)) ((...))*** nella relazione di missione ***((o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.))***.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Bilancio degli Ets

Quindi i vari enti no profit possono decidere di aderire alle nuove disposizioni (in genere con vantaggi di tipo fiscale o riferiti a semplificazioni burocratiche) iscrivendosi al Runts oppure continuare ad applicare le norme in vigore precedentemente all'introduzione del Cts ed ancora in vigore.

Tale scelta può tuttavia comportare alcune limitazioni (es impossibilità di essere iscritte nell'elenco dei beneficiari del 5 x mille).

Il Bilancio degli Ets

Il legislatore del Cts, nell'intento di *"disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche"*, ha suddiviso gli **schemi di bilancio** prevedendo format **differenti** per Ets di non minori dimensioni ("**non piccoli**") ed Ets di minori dimensioni ("**piccoli**").

Il Bilancio degli Ets

Lo schema utilizza un approccio "classico", sulla falsa riga di quanto fatto dal legislatore del bilancio delle società del codice civile, prevedendo norme "ordinarie" per poi procedere ad adattare tali previsioni alle realtà di minori dimensioni, "sottraendo" adempimenti ritenuti eccessivamente onerosi.

In questo contesto, il comma 1 afferma che *"gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie".*

Schemi di Bilancio degli Ets

Stante la sinteticità e genericità del contenuto dell'art. 13 Cts, come peraltro previsto dallo stesso art. 13, con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39/2020 sono stati introdotti gli schemi di bilancio per gli Ets di piccole e non piccole dimensioni.

Nell'introduzione dell'allegato 1 del Decreto si legge testualmente che gli schemi indicati nel Decreto devono essere considerati come **«schemi fissi»**, non suscettibili cioè di modifiche se non nel senso di una maggiore analiticità rispetto a quanto previsto per tener conto di particolari specificità del singolo ente.

Schemi di Bilancio degli Ets

Si considerano al riguardo di piccole dimensioni gli Ets con ricavi, entrate, rendite, proventi o **entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00** (con la sola esclusione delle entrate derivanti da eventuali disinvestimenti).

Per tali soggetti è possibile il ricorso ad un bilancio nella forma del Rendiconto di Cassa, composto di fatto dal raffronto tra entrate ed uscite determinate secondo il principio «di cassa» e suddiviso secondo i capitoli esplicitati nell'allegato D del Decreto stesso.

Schemi di Bilancio degli Ets

Per gli altri Ets tale forma semplificata non è prevista e sarà necessario redigere il bilancio secondo gli schemi di Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione di cui agli allegati A, B e C del Decreto.

Tali schemi (A e B) presuppongono pertanto la tenuta della contabilità secondo il metodo della «**partita doppia**» ed il «**principio di competenza**».

Funzioni del Bilancio degli Ets

Infine ricordiamo che il bilancio, secondo le previsioni del Cts, oltre alle classiche ragioni per le quali è redatto e richiamate dall'art. 13, c. 1, assolve anche alla fondamentale funzione di consentire un corretto monitoraggio riguardo a situazioni/soglie che se realizzate/superate determinano specifiche conseguenze in merito all'organizzazione interna richiesta agli Ets, all'applicabilità o meno di importanti agevolazioni fiscali etc.

(*Fonte: Fondazione Dottori Commercialisti)*

Funzioni del Bilancio degli Ets

Quindi un bilancio correttamente redatto, come indicato consente di:

- verificare se l'ente svolge attività supera il **«test» delle attività diverse** (art. 6 Cts)
- verificare se l'ente sia tenuto a predisporre il **bilancio sociale** (art. 14, c.1 Cts)
- verificare del l'ente è obbligato ad ottemperare all'informativa sugli **emolumenti** (art. 14, c.2 Cts)
- monitorare se sussiste l'obbligo di nominare l'**organo di controllo** (art. 30 Cts)

Funzioni del Bilancio degli Ets

- monitorare se sussiste l'obbligo di nominare il soggetto incaricato della **revisione legale** (art. 31 Cts)
- verificare se l'ente supera il **«test» della non commercialità** (art. 79, c. 5 Cts)
- verificare l'applicabilità dei **regimi forfetari** previsti per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) (art. 86 Cts)